

IL DISGUSTO DI FLAUBERT

FERDINANDO **TREGGIARI**



Il disgusto di Flaubert

Flaubert's Disgust

FERDINANDO TREGGIARI

Università degli studi di Perugia, professore ordinario.
E-mail: ferdinando.treggiari@unipg.it.

ABSTRACT

In un contesto universitario affetto da una perniciosa e crescente burocratizzazione, l'insegnamento del diritto deve misurarsi con un quadro delle fonti giuridiche non più interpretabile con le categorie del passato. Oggi più che mai pluralismo, storicizzazione e interdisciplinarietà rappresentano le coordinate di un nuovo modello formativo del giurista.

In a university environment affected by a pernicious and growing bureaucratisation, the teaching of law has to deal with a framework of legal sources that can no longer be interpreted with the categories of the past. Today, more than ever, the coordinates for a new training model for lawyers are pluralism, historicization and interdisciplinarity.

KEYWORDS

Università, insegnamento del diritto, insegnamento della storia del diritto

University, teaching of law, teaching of legal history

Il disgusto di Flaubert

FERDINANDO TREGGIARI

1. *I nomi e le cose* – 2. «DIRITTO (JUS). Non si sa bene cosa sia» – 3. *Per una didattica contrappuntistica*.

1. *I nomi e le cose*

Tra i fattori endemici, che si oppongono ad un aggiornamento della didattica universitaria del diritto, Massimo Vogliotti indica la scarsa importanza attribuita dai professori all'insegnamento; la disattenzione istituzionale per la didattica come indicatore di professionalità; la persistenza del modello d'insegnante "fai-da-te", la mancanza di un investimento nella formazione dei "formatori". Su tutto, la «crescente burocratizzazione dell'università, che ne appesantisce e rallenta i movimenti»¹. Forse conviene partire proprio da quest'ultimo punto.

Se il linguaggio è una spia della mentalità, il primo atto di autolesionismo dell'università italiana del terzo millennio è stato aver ribattezzato "dipartimenti" le antiche "facoltà". Nell'originaria organizzazione didattica dello *Studium* – un'invenzione che il Medioevo italiano ha elargito al mondo – i corsi di insegnamento organizzati attorno ad una specifica disciplina erano detti *facultates* proprio per l'evocativo richiamo di questa parola ad itinerari di conoscenza indirizzati all'acquisizione di un ingegno intellettuale in particolari campi del sapere². Per almeno nove secoli l'intero mondo civilizzato ha continuato a denominare "facoltà" i corsi di istruzione universitaria, limitandosi a tradurre la parola latina nelle lingue nazionali, nella convinzione che la tradizione incarnata nel nome già da sé sola riempisse di significato la cosa. La trasformazione della "facoltà" (traslato che ha identificato sempre e solo la sede deputata alla trasmissione di conoscenze superiori) in "dipartimento" (termine che vale invece per ogni struttura organizzata in uffici) è stato accompagnato da un generale cambio di passo dell'universo linguistico accademico, fino alla creazione di «un sistema di segni linguistici e parametri formalizzati che hanno espropriato l'esperienza vissuta» e reso l'università una realtà surrogata dalla sua rappresentazione retorica³.

Il linguaggio autoreferenziale è costellato di formule – "offerta formativa", "crediti didattici" "prodotti della ricerca", "eccellenza", "classe A" –, che rimandano a contenuti di dubbia consistenza, ma attorno alle quali oggi ruota l'intero funzionamento dei nostri atenei. Quel linguaggio è tanto d'effetto quanto vacuo e indeterminato, tanto iperbolico quanto privo di effettiva sostanza. Le nuove formule del gergo burocratico-accademico italiano si alimentano di inevitabili anglicismi, che mimano il lessico del *management* aziendale, ovviamente facendone propri i valori: la didattica trattata in termini di *customer satisfaction* (espressione che dà per scontata la metamorfosi degli studenti in clienti); il *brain storming* di ateneo come trasfigurazione aziendale dell'idea di comunità scientifica...

Forte è poi la distorsione sul piano dell'amministrazione della ricerca scientifica. Secondo i paradigmi produttivo-metrici che ne governano la valutazione, che un libro sia stato scritto attingendo pedissequamente ad altri libri, che sia privo di originalità e magari scritto anche in un non buon italiano (una delle tare più tragiche dell'università di massa) non impedisce di

¹ VOGLIOTTI 2020, 236. Di "strangolamento burocratico" parla il documento *Disintossichiamoci - Sapere per il futuro* apparso il 17 febbraio 2020 in <https://www.roars.it/online/disintossichiamoci-un-appello-per-ripensare-le-politiche-della-conoscenza/> (visitato il 29 maggio 2021).

² FROVA, TREGGIARI 2018.

³ BERTONI 2016, 69 ss.

considerarlo come un'unità di valore astratto ("il prodotto") pari al libro degno di questo nome, con implicito tradimento del senso originario della "qualità della ricerca". Che uno stesso articolo, «ai fini del calcolo degli indicatori dell'Abilitazione Scientifica Nazionale [...] e ai fini dell'accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca» (cito dal sito dell'ANVUR), acquisti valore solo se pubblicato in una rivista di classe "A" e lo perda, invece, se destinato ad una rivista di non-classe "A", inverte la logica della valutazione, che richiederebbe di apprezzare piuttosto la qualità intrinseca del "prodotto", che la sede in cui viene pubblicato. Ma se questa regola già appare paradossale, contraddice anche se stessa, visto che in determinati casi non è neanche la sede di pubblicazione il parametro che conta. Infatti, quando la rivista sia di classe "A" solo per determinati "settori scientifico-disciplinari", a pubblicarvi articoli "guadagnerà" solo il ricercatore appartenente al "settore" per il quale la rivista ha quella classificazione. Va da sé che un sistema così concepito disincentivi il dialogo interdisciplinare, se la rivista, in cui siano chiamati a riversare i loro "prodotti" studiosi di settori scientifici diversi che abbiano collaborato ad una ricerca comune, sia di classe "A" solo per alcuni di essi. Cosa abbiano a che vedere queste regole con i valori fondanti della ricerca è tutto da scoprire.

Un altro capolavoro d'incoerenza sono i settori stilati dall'European Research Council (ERC), forse il parto più strambo delle istituzioni europee della ricerca. In questi settori il diritto, branca fondativa del sapere universitario (mica per niente, dall'origine dell'università e più o meno fino ad oggi, i professori delle facoltà di giurisprudenza hanno sempre preceduto gli altri loro colleghi nei cortei delle cerimonie ufficiali di ateneo), scompare quasi del tutto nel grande paniere delle "scienze umane e sociali"⁴, spogliato delle sue specificità disciplinari e con gravi e incomprensibili dimenticanze. Sfido, ad esempio, a cercare nell'elenco di quei settori una corrispondenza plausibile per gli studi di storia del diritto. E se pure il *file* intitolato ERC EVALUATION PANELS AND KEYWORDS ERC avverte che «The list of keywords and descriptors associated to each panel is indicative and not exhaustive», esso tuttavia invita a compiere comunque la scelta di un settore, «even if not specifically mentioned under a given panel». Ha tutto questo un senso?

In questo incomprensibile contesto gli atenei vengono messi in concorrenza tra loro. E poiché il mercato chiama pubblicità e la pubblicità chiama immagine, si assiste all'osceno di lauree honoris causa attribuite a personaggi famosi solo perché osannati dal pubblico intossicato dei social networks; o allo spudorato illecito dell'esame di lingua truccato ad hoc ed elargito al calciatore straniero per favorirne l'ingaggio da parte di una società sportiva blasonata⁵. Sono solo alcuni dei prezzi che gli atenei di oggi sono disposti a pagare, pur di brillare in vetrina. Senza neanche darsi conto – ed è questo l'aspetto più triste – di aver smarrito il senso dell'originaria missione dell'università: l'educazione di uomini colti; il progresso delle conoscenze; e il rispetto del merito⁶.

⁴ CONTE 2018, 118 s.

⁵ MONTANARI 2020.

⁶ Il "politicamente corretto", altra piaga odierna, esigerebbe che scrivessi «di donne e di uomini colti». Al lettore provveduto, però, accredito la conoscenza di un frammento di Gaio (in Dig. 50, 16, 152: «*Hominis' appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur*»), che aveva già ordinato cavallerescamente i generi. A incombere oggi è però anche un'altra minaccia: la burocratizzazione del lessico asessuato, reso graficamente (verbalmente sarebbe improbo) con l'asterisco al posto della vocale finale (come se ciò bastasse a ridare dignità ad un genere discriminato: cfr. LOMBARDI VALLAURI 2020, 15 ss.) e che la passiva seduzione del *mainstream* induce i meno abili a pietosi e risibili infortuni (*La gaffe di Regione Lombardia sul linguaggio inclusivo: quell'asterisco inutile sulla parola 'artist'*, in «La Repubblica/Milano», 19 aprile 2021: https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/04/19/news/regione_lombardia_artist_genero_asterisco-297044090/; consultato il 20 aprile 2021). Continuiamo intanto a omaggiare la censura religiosa occultando con geniali stratagemmi il pene inerme di una scultura immortale (ROSSI 2021).

2. «DIRITTO (JUS). Non si sa bene cosa sia»⁷

Assecondando le insistenze del padre, nell'autunno del 1841 il giovane Flaubert si era recato di mala voglia a Parigi per iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. L'esasperazione e il disgusto per gli studi giuridici universitari non avrebbero tardato a dissuaderlo dal proseguirli:

«la giustizia umana è per me quanto c'è di più farsesco al mondo: un uomo che ne giudica un altro è uno spettacolo che mi farebbe crepar dal ridere se non mi facesse pietà, e se non fossi attualmente obbligato a studiare la serie di assurdità in virtù delle quali lo si giudica. Non riesco a vedere niente di più stupido del diritto, ad eccezione dello studio del diritto»⁸.

Nel *Faust* di Goethe, Mefistofele, travestito da dottor Faust, riceve uno studente desideroso d'imparare «qualche cosa che ne valga la pena». Lo studente confessa di non sapersi adattare a studiare giurisprudenza e ne viene compatito:

«Non ve ne posso fare una gran colpa. So come vanno le cose in questo insegnamento. Si ereditano leggi e diritti, come un'eterna malattia. Si trascinano di generazione in generazione e si spostano lentamente di paese in paese. La ragione si trasforma in un assurdo, il bene in un tormento»⁹.

Da due antagonistiche aree culturali dell'Europa ottocentesca – la Francia legicentrica e la Germania del *Professorenrecht* – affiora lo stesso scetticismo, la stessa irrisione verso le virtù del sapere giuridico. Quei due grandi blocchi della tradizione giuridica europea dell'età dei nazionalismi si sono da tempo sgretolati, ma la loro crisi non ha aperto la via ad un metodo di studio, ad un sistema di conoscenza e ad un corrispondente modello formativo di eguale forza. Come ghiacciai in sfaldamento, hanno lasciato andare alla deriva i loro pezzi, propiziando approdi nichilistici¹⁰.

Nessuna nostalgia per quelle compiutezze perdute. Il quadro delle fonti è oggi indubbiamente più complesso e indefinito che in passato, non più dominabile con le sole coordinate ermeneutiche del positivismo legalistico e del positivismo scientifico. Non sono solo le spinte interne agli ordinamenti nazionali (l'ipertrofia normativa, la giurisprudenzializzazione del diritto) a stimolare nuovi approcci all'universo del diritto; è soprattutto lo scenario dell'integrazione europea e il peso dei due corpi normativi sovranazionali, il diritto dell'Unione europea e il diritto generato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a orientare e a ridefinire mentalità e metodo di lavoro del giurista¹¹. In particolare, la penetrazione dei principi della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo all'interno degli ordinamenti nazionali ha propiziato la formazione di un linguaggio giuridico, la cui peculiarità è di abbracciare, insieme, il campo delle regole formali e quello dei principi di giustizia, reincarnando la millenaria dialettica tra naturalità e positività dei diritti in un quadro caratterizzato da forte dinamicità. È certo che i “principi generali” del diritto si situino oggi ben oltre i vincoli fissati dall'art. 12 delle Preleggi del Codice civile, che ne aveva recintato la ricerca all'ordinamento nazionale, sul presupposto dell'equivalenza fra diritto e positività dell'or-

⁷ FLAUBERT 2000, 1285.

⁸ Lettera del 15 marzo 1842 a Ernest Chevalier, in FLAUBERT 1973, 98.

⁹ GOETHE 1965, 91-99. Il primo consiglio che Mefistofele dà allo studente è di seguire un corso di logica («La fabbrica dei pensieri è simile ad un bel lavoro eseguito dal tessitore al telaio dove un colpo del piede mette in movimento mille fili»). Poi, però, piuttosto che a sudare per la scienza (dato che «ognuno impara solamente quello che può imparare»), suggerisce allo studente d'imparare a trattare le donne («I loro eterni *ohi* ed *ahi*, per quanto su mille toni, si curano tutti da un unico punto»).

¹⁰ In TREGGIARI 2015, ricordavo IRTI 2005; e IRTI 2014.

¹¹ GRAZIADEI 2017, 99 ss. (p. 107: «La complessità giuridica [...] è il prezzo da pagare per riparare i guasti del nazionalismo giuridico, e per proteggere i diritti fondamentali di tutti gli individui nei cui confronti gli Stati del Consiglio d'Europa esercitano la propria competenza»).

dine pubblico interno¹². Oggi la ricognizione dei principi generali, non più formulabili attraverso regole che abbiano la determinatezza propria della norma, viene spinta oltre la trama delle leggi ordinarie e della stessa Costituzione nazionale, recuperando campi e valori prima ritenuti indifferenti per il diritto. In questa chiave si spiega anche il basso tasso tecnico-giuridico del linguaggio della CEDU. L' "indeterminatezza", che connota la tessitura dei suoi enunciati¹³, da un lato agevola la loro traduzione negli idiomi degli Stati del Consiglio d'Europa, uniformandoli e rendendoli più comprensibili ai comuni cittadini, che sono poi coloro che si appellano al diritto per tutelare le loro ragioni nei giudizi¹⁴; dall'altro lato, vale a configurare i principi come "quadri argomentativi aperti", suscettibili di essere ulteriormente dilatati dalla lettura che ne dà la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, mirata al riconoscimento equitativo delle situazioni giuridiche protette dalla Convenzione e alla definizione di equilibri fra gli interessi in conflitto destinati a rinnovarsi di continuo¹⁵. Il rilievo che le circostanze di fatto assumono nella decisione delle liti e la libertà, di cui gode il giudice europeo, il quale non ha dietro di sé un retroterra istituzionale e normativo che ne condizioni l'azione¹⁶, frustrano ogni nostalgico approccio sistematico o sillogistico (e, a maggior ragione, ogni anacronistico approccio "sovranista"), che tenda a ricondurre a rigida univocità la semantica dei principi fondamentali.

Queste trasformazioni sono già visibili nella giurisprudenza degli ordinamenti nazionali e talvolta ad esse prestano il fianco gli stessi testi costituzionali. La costituzione della Repubblica di San Marino, ad esempio, tiene aperta la sua trama in due direzioni: verso il diritto comune europeo attuale (art. 1 comma 3: «L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali») e verso il diritto comune europeo storico (art. 3bis comma 6: «La consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative»); due aperture, che indirizzano la giurisprudenza all'impiego di canoni ermeneutici basati sull'interazione fra la tradizione giuridica (il ricco retroterra dell'esperienza europea dello *ius commune*) e la contemporaneità della fonte convenzionale, saldando la consapevolezza storica del problema giuridico al portato del nuovo formante europeo.

3. Per una didattica contrappuntistica

Il nuovo orizzonte delle fonti normative e dei canoni ermeneutici non può non avere ricadute sui percorsi formativi. Ma tarda a ridefinirli. A differenza di quanto è avvenuto in passato, non è ancora avvenuta la saldatura con un corrispondente modello formativo¹⁷. Alcune novità si intravedono, è indubbio, ma non ancora in forma strutturata. Ciò appare dovuto sia alla difficoltà di approntare moduli didattici coerenti ad un diritto che sta mutando pelle; sia alla resistenza del mondo giuridico accademico a favorirne l'assimilazione e la traduzione in aggiornati percorsi formativi. L'attuale ordinamento dei piani di studio, ingessato dalle tabelle ministeriali (a cui i professori si adattano, coltivando miopi logiche di corpo)¹⁸ e dalla contabilità dei crediti (che misura gerarchicamente i corsi d'insegnamento), è da decenni pressoché immutato, salvo timide riverniciature e apparenti novità (le "cliniche del diritto" sono un trovato da vecchio guardaroba delle facoltà di giurisprudenza, se giustapposte all'organizzazione di studi esistente). I comparti

¹² RESCIGNO 1992. Una rimeditazione recente in CERRONE 2018, 598 ss.

¹³ MELCHIOR 1990.

¹⁴ Non dimenticando che il diritto «non appartiene solo ai giuristi, ma a tutta la collettività»: BAMBI 2018, 44.

¹⁵ REPETTO 2011, 116, 125-127, 324.

¹⁶ REPETTO 2012, 561.

¹⁷ «[C]he tra tutti gli elementi del paradigma è quello più resistente al cambiamento» (VOGLIOTTI 2020, 243).

¹⁸ CONTE 2018, 117.

disciplinari e le etichette delle materie insegnate sono quelli che erano; il numero dei corsi opzionabili, che negli anni settanta e ottanta si era moltiplicato, è oggi drasticamente contratto. E se gli insegnamenti rimandano ai professori, qui interviene un altro fattore frenante: nelle università italiane il reclutamento dei docenti e la progressione delle loro carriere avviene ormai quasi ovunque all'interno dei dipartimenti d'ingresso. La *peregrinatio* dei maestri, che fu uno degli elementi di vitalità e di crescita dell'università delle origini, non esiste più: i dipartimenti si auto-alimentano, con esiti, in molti casi, d'impoverimento. A dare un po' di luce sono due novità: i corsi giuridici in lingua e l'ormai trentennale esperienza Erasmus. I primi portano in dote un doppio vantaggio incorporato nella didattica in lingua straniera: la pratica di un altro idioma e l'almeno tendenziale proiezione comparatistica dei contenuti del corso, che traghetta virtualmente gli studenti fuori dai confini nazionali. Il periodo di studi universitari in atenei esteri propizia la conoscenza diretta del mondo universitario di altri contesti ordinamentali ed è una fondamentale palestra di pluralismo.

Ma il pluralismo, oltre che nella varietà delle esperienze di studio, dovrebbe incarnarsi in una organizzata educazione interdisciplinare. Lo si ripete ormai da mezzo secolo. Oggi più che mai, però, alla formazione del giurista non può bastare l'acquisizione di una sola intelligenza disciplinare¹⁹. L'intreccio di più strumenti conoscitivi può svilupparsi in varie forme: costruendo "pilastri interconnettivi", come quelli progettati in Francia vent'anni fa²⁰; investendo nella combinazione "Law and", diffusa nel mondo anglosassone ma sperimentata anche in alcune università d'Europa²¹; ricalcando esempi di progetti formativi fisiologicamente impostati sul dialogo del diritto con altre discipline²². A qualunque ipotesi di interconnessione disciplinare torna congeniale la metafora del contrappunto. La geniale scoperta che melodie diverse possono essere combinate e ascoltate simultaneamente in modo armonico cambiò l'arte e il piacere della musica. La metafora contrappuntistica è stata già suggestivamente evocata per regolare la coesistenza di sfere ordinamentali concorrenti (quella comunitaria e quella degli Stati-membri UE) e per appianare le reciproche pretese di esclusività²³; ha incoraggiato un ardito esperimento radiofonico²⁴; può ben essere evocata per richiamare la polifonia che s'innesci dall'incontro del diritto con altre scienze.

Il rischio di dissonanze si riduce quando le discipline sono affini. E tuttavia, anche quando le materie condividano lo stesso macro-campo (le scienze umane e sociali), l'armonia non è sempre così scontata. Penso al dialogo – sulla carta, mutuamente profittevole – tra la storia del diritto e la storia (senz'altra specificazione)²⁵. È mia impressione che, anche a causa delle frontiere dipartimentali, questa relazione non sia biunivoca, perché mentre lo storico del diritto è istintivamente proiettato alla conoscenza e all'approfondimento degli altri aspetti del fenomeno regolato dal diritto, lo storico "puro", tranne rari e meritori casi, non fa altrettanto, arrestandosi ad una percezione solo esterna del dato giuridico, non interessandosi alla struttura e al funzionamento dei complessi normativi, alle logiche dell'interpretazione, alla morfologia degli istituti, alla trama delle procedu-

¹⁹ GRECO 2018, 67.

²⁰ Cfr. VOGLIOTTI 2020, 235 (nt. 18), 251 s.

²¹ RESTA 2018, 142 ss.

²² Quanto a quello adottato a Parigi dalla *École de droit* di SciencesPo, cfr. MARELLA 2018, 79 ss.; cfr. inoltre i contributi compresi in VOGLIOTTI (ed.) 2018.

²³ MADURO 2003, 520, 524 ss.; cfr. REPETTO 2011, 325.

²⁴ Nei suoi documentari alla radio canadese il pianista Glenn Gould ingegnò una tecnica che definì "*contrapunctual radio*". Verosimilmente escogitata anche allo scopo di concentrare più contenuti in un tempo di trasmissione limitato, la tecnica consisteva nel mandare in onda nello stesso momento i discorsi di più persone. La sovrapposizione di più voci e di più flussi di parole rendeva certamente complesso e impegnativo l'ascolto, ma Gould era convinto che l'ascoltatore fosse in grado di comprendere due o più conversazioni simultanee.

²⁵ Nell'articolo di VOGLIOTTI (2020) il riferimento alla storia ricorre, apprezzabilmente, almeno una ventina di volte e suppone la convinzione che nel piano formativo del giurista la conoscenza storica non debba restare confinata all'esistenza (sopravvivenza) di un Settore Scientifico-Disciplinare dedicato, ma debba essere parte del bagaglio culturale di ogni studioso di materie giuridiche, pena l'inaridimento di ogni serio progetto educativo.

re giudiziali; al più, forse, accostandosi al profilo delle istituzioni pubbliche. Si prenda uno statuto municipale medievale, testo legislativo che più di altri riflette il mondo sociale che doveva regolare. Si provi a farlo tradurre in italiano dall'originale medio-latino: lo storico assolverà questo compito avvalendosi della (sola) grammatica della lingua; lo storico del diritto, conoscendo anche la grammatica del diritto e sapendo individuare all'interno del testo statutario gl'imprestiti da altre scritture normative²⁶, ne saprà restituire più consapevolmente il senso.

L'intreccio di competenze culturali diverse dovrebbe infine proiettarsi in testi didattici di spessore e caratteristiche corrispondenti, in grado soprattutto di tenere viva l'attenzione al diritto come problema. Un'interessante novità per la storia del diritto è rappresentata da una recente antologia tematica di testi dello *ius commune* medievale, pensata per il pubblico americano²⁷, il cui pregio, oltre alla ricchezza e alla varietà dei testi selezionati (e tradotti), sta nel riuscire ad offrire, grazie a solidi apparati introduttivi, molte più informazioni sul Medioevo italiano e molte più chiavi per la comprensione dei suoi ordinamenti e dei suoi istituti giuridici di quante se ne possano trarre da un tradizionale manuale di storia delle fonti. Il risultato è, da un lato, di restituire al lettore, attraverso la conoscenza di un significativo campione di testi dottrinali, normativi e negoziali, tutta la prismaticità dell'ordine giuridico, inquadrato nei suoi mutevoli contesti sociali; dall'altro, di offrire agli studenti, attraverso la selezione del brano di dottrina, del *consilium* o della *quaestio disputata*, l'occasione per misurarsi con l'aspetto logico, dialettico, controversiale del ragionamento sui casi, facendo anche della lezione di storia del diritto un' "esercitazione intellettuale"²⁸ e non la spenta occasione per una somministrazione passiva di dati.

Quanto poi alle modalità concrete della comunicazione didattica, se stabilmente impiegato, il sistema della "classe capovolta", vale a dire il metodo di assegnare preventivamente agli studenti il tema e i materiali che impegneranno la lezione successiva, contribuirà certamente a rendere più intensa l'interattività²⁹. A cementare la comunità didattica potrà infine fare gioco anche il viaggio di istruzione all'estero su un particolare tema di studio, come testimonia l'esperienza che ho compiuto per diversi anni con gruppi selezionati di studenti dei miei corsi di Perugia e di Roma, con la generosa collaborazione di colleghi stranieri.

Ma per attirare l'interesse e la partecipazione della classe è vitale che non manchi mai la fiamma dell'idea e la seduzione della parola. A quel punto, anche Flaubert potrebbe ricredersi.

²⁶ Cfr. CAPRIOLI 1988, 444 s. Sui problemi di tradurre il diritto cfr. CAPRIOLI 2009.

²⁷ CAVALLAR, KIRSHNER 2020. La mia recensione si legge in TREGGIARI 2020. Altri commenti a questo libro appariranno in un fascicolo dell'annata 2021 di «Reti Medievali Rivista».

²⁸ La conversione della "predicazione dalla cattedra" in "esercitazione intellettuale" era un antico auspicio di Vittorio Scialoja (1913), di recente ricordato da MURA 2014, XXVIII.

²⁹ Anche se la lezione sia tenuta per via telematica, anziché in aula. La tanto vituperata didattica a distanza, imposta dall'emergenza pandemica da Covid-19, oltre ad aver propiziato una maggiore confidenza con l'ambiente digitale, avvicinando almeno in questo le generazioni, ha standardizzato un canale formativo tutt'altro che di fortuna e non privo di potenzialità: non è vincolato da limiti di orario e di luogo; non richiede altro impegno di mezzi che l'uso di un computer e di una connessione alla rete informatica; moltiplica le possibilità di colloquio in video; incentiva, non richiedendo spostamenti, la partecipazione degli studenti.

Riferimenti bibliografici

- BAMBI F. 2018. *Leggere e scrivere il diritto*, in PASCIUTA B., LOSCHIAVO L. (eds.), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma Tre-Press, 31 ss.
- BERTONI F. 2016. *Universality. La cultura in scatola*, Laterza.
- CAPRIOLI S. 1988. *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in «Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)» (Atti del Congresso storico internazionale, Perugia, 6/9 novembre 1985), II, 1988, 367 ss.
- CAPRIOLI S. 2009. *Tradurre diritto. Come e perché*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 106, 1, 2009, 7 ss.
- CAVALLAR O., KIRSHNER J. 2020. *Jurist and Jurisprudence in Medieval Italy: Text and Context*, University of Toronto Press.
- CERRONE F. 2018. *In margine ad un frammento di storia e teoria delle fonti: le norme sulle norme in tema di interpretazione*, in «Diritto e Società», 4, 2018, 545 ss.
- CONTE E. 2018. *Educare il giurista. Le sfide del terzo millennio e le tentazioni della conservazione accademica*, in PASCIUTA B., LOSCHIAVO L. (eds.), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma Tre-Press, 115 ss.
- FLAUBERT G. 1973. *Correspondance*, I (janvier 1830 à avril 1851), Gallimard.
- FLAUBERT G. 2000. *Dizionario delle idee correnti*, in *Opere*, II. 1863-1880, Mondadori, 1257 ss.
- GRAZIADEI M. 2017. *Navigare nel diritto incerto. La dottrina e le nuove frontiere dell'educazione del giurista in Europa*, in FARO S., PERUGINELLI G. (eds.), *La dottrina giuridica e la sua diffusione*, Giappichelli, 93 ss.
- GRECO T. 2018. *L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, in PASCIUTA B., LOSCHIAVO L. (eds.), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma Tre-Press, 45 ss.
- FROVA C., TREGGIARI F. 2018. *Definition and Development of Disciplinary Maps (Perugia, 14th-15th centuries)*, in «Annali di storia delle Università italiane», 22, 2, 2018, 99 ss.
- GOETHE W. 1965. *Faust (I e II parte)*. *Urfaust*, I, Feltrinelli.
- IRTI N. 2005. *La formazione del giurista nell'Università del «saper fare»*, in ID., *Nichilismo giuridico*, Laterza, 68 ss.
- IRTI N. 2014. «Calcolabilità» weberiana e crisi della fattispecie, in «Rivista di diritto civile», 60, 5, 2014, 987 ss.
- LOMBARDI VALLAURI E. 2020. *Ancora bigotti. Gli italiani e la morale sessuale*, Einaudi.
- MADURO M.P. 2003. *Contrapunctual Law: Europe's Constitutional Pluralism in Action*, in WALKER N. (ed.), *Sovereignty in Transition*, Hart Publishing, 501 ss.
- MARELLA M.R. 2018. *Per un'introduzione allo studio del diritto: costruire le competenze di base*, in PASCIUTA B., LOSCHIAVO L. (eds.), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma Tre-Press, 69 ss.
- MELCHIOR M. 1990. *Notions «vagues» ou «indéterminées» et «lacunes» dans la Convention européenne des droits de l'homme*, in MATSCHER F., PETZOLD H. (eds.), *Protecting Human Rights: The European Dimension. Studies in honour of Gérard Wiarda*, Carl Heymanns, 411 ss.
- MONTANARI T. 2020. *È osceno che l'università premi fama e ricchezza (di Suárez)*, in «Il Fatto Quotidiano», 24 settembre 2020.
- MURA E. 2014. *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, in BETTI E., *Notazioni autobiografiche*, Cedam, IX ss.

- REPETTO G. 2011. *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell'interpretazione e giurisprudenza sovranazionale*, Jovene.
- REPETTO G. 2012. *Per un'ermeneutica della rilevanza. La teoria dell'argomentazione di Alessandro Giuliani e il suo contributo allo studio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in CERRONE F., REPETTO G. (eds.), *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Giuffrè, 553 ss.
- RESCIGNO P. 1992. *Relazione conclusiva*, in *I principi generali del diritto* (Convegno Roma, 27-29 maggio 1991, Atti dei Convegni Lincei, 96), Accademia Nazionale dei Lincei, 331 ss.
- RESTA G. 2018. *Quale formazione, per quale giurista*, in PASCIUTA B., LOSCHIAVO L. (eds.), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma Tre-Press, 126 ss.
- ROSSI G. 2021. *Censurata la copia in 3D del David di Michelangelo a Dubai*, in «Huffpost», 28 aprile 2021: https://www.huffingtonpost.it/entry/censurata-la-copia-in-3d-del-david-di-michelangelo-a-dubai_it_60890d1ee4b05af50dbd4aao (consultato il 19 maggio 2021).
- TREGGIARI F. 2015. *Le tecniche casistiche di insegnamento del diritto: esperienze e modelli a confronto*, in ROMANO A. (ed.) *Dalla lectura all'e-learning*, CLUEB, 277 ss.
- TREGGIARI F. 2020. Recensione a CAVALLAR O., KIRSHNER J., *Jurist and Jurisprudence in Medieval Italy: Text and Context*, University of Toronto Press, 2020, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 117, 2, 2020, 545 ss.
- VOGLIOTTI M. (ed.) 2018. *Pour une nouvelle éducation juridique*, L'Harmattan.
- VOGLIOTTI M. 2020. *Per una nuova educazione giuridica*, in «Diritto & questioni pubbliche», 20, 2, 2020, 229 ss.